

RAPINA

TRIBUNALE DEI MINORENNI E PROCEDIMENTO MINORILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -

Dott. DE SANTIS Anna Maria - rel. Consigliere -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere -

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BOLOGNA;

avverso l'ordinanza resa dal Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 28/10/2020;

nel proc. a carico di:

C.M., n. (OMISSIS);

Z.H., n. (OMISSIS);

S.F., n. (OMISSIS);

M.R., n. (OMISSIS);

M.M., n. (OMISSIS);

dato atto che si è proceduto con contraddittorio cartolare, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8;

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

letta la requisitoria del P.G., Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Svolgimento del processo

1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale per i minorenni di Bologna disponeva la messa alla prova degli imputati C.M., Z.H., S.F., M.R., M.M., tratti a giudizio per rispondere di concorso in rapina aggravata e lesioni aggravate, nonché il solo C.M. anche del delitto di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva. Pertanto, sospendeva il processo, affidando gli imputati al Servizio minorile dell'Amministrazione della Giustizia.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il quale ha dedotto:

2.1 il vizio della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente premette che il Tribunale, all'udienza del 28/10/2020, senza procedere all'esame degli imputati e in assenza di parere del P.m., che si era riservato di esprimerlo in esito a detto incumbente, ha ritenuto di mettere alla prova gli imputati sulla base dell'ammissione di responsabilità in ordine ai fatti contestati avvenuta in sede di c.d. " ascolto indiretto" da parte dei servizi sociali, circostanza asseritamente denotante la consapevolezza dei prevenuti di aver agito contro i dettami normativi. Osserva, tuttavia, il ricorrente che non è possibile attribuire alcun rilievo processuale alle dichiarazioni di riconoscimento di responsabilità avvenute davanti ai servizi sociali in colloqui informali e in mancanza di garanzie difensive quando negli atti non sono presenti gli esami degli imputati e gli stessi in fase di indagine si siano avvalsi della facoltà di non rispondere. Rammenta che la giurisprudenza di legittimità

ritiene che l'istituto della sospensione del processo con messa alla prova richiede che il minore dia inizio ad una rimeditazione critica sul passato e rappresenti la disponibilità ad un costruttivo reinserimento sociale e che a detto fine la confessione o, almeno, la parziale ammissione dell'addebito costituiscono elementi sintomatici da cui desumere il ravvedimento necessario per la formulazione di un positivo giudizio prognostico. Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata non ha spiegato le ragioni che giustificano la messa alla prova in assenza di dichiarazioni dei minori in ordine agli addebiti loro mossi e segnala che le relazioni dei servizi sociali in relazione agli imputati Zoriani, Chouikh e Seferovic non risultano univoche in relazione al percorso di ravvedimento;

2.2 la nullità dell'ordinanza impugnata per mancanza del parere del P.M., avendo il Tribunale disposto la sospensione del processo per messa alla prova nonostante il P.m. avesse riservato il proprio parere all'esito dell'esame degli imputati. La decisione adottata è in contrasto con il D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28 che prevede che il Giudice possa disporre la sospensione del processo "sentite le parti" mentre nel caso di specie l'organo dell'accusa non ha potuto esprimersi sull'idoneità del progetto di messa alla prova nè sulla sua durata e non ha richiesto la sospensione del processo per messa alla prova.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

3.1 Risulta prioritaria ed assorbente la censura in punto di violazione del contraddittorio. Il Tribunale, invero, dopo aver sentito il P.m., che aveva riservato il proprio parere sul progetto di MAP all'esito dell'esame degli imputati, ha ritenuto di non procedere all'atto sollecitato senza- tuttavia- consentire al P.m. di interloquire sul progetto e disponendo l'ammissione degli imputati al beneficio.

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che il provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenni disposto senza che sul progetto di intervento elaborato dai servizi minorili sia stato consentito il contraddittorio tra le parti comporta una nullità di ordine generale sotto il profilo della violazione dei poteri del pubblico ministero di iniziativa nell'esercizio, o quanto meno nella prosecuzione, dell'azione penale, atteso che l'esito favorevole della prova comporta l'estinzione del reato (Sez. 4, n. 9790 del 23/09/1997, Rv.208838; Sez. 6, n. 5778 del 20/01/2003, Rv. 223552; Sez. 3, Ord. n. 5784 del 26/10/2017, dep.2018, Rv.272006; Sez. 4, n. 4926 del 28/01/2020, Rv. 278442). La rilevata nullità travolge l'atto impugnato sebbene, per completezza, appaia opportuna la delibazione anche dei contenuti dell'ordinanza, oggetto di fondate censure da parte del P.m. ricorrente nel primo motivo.

4. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che per poter concedere il beneficio della sospensione del processo e la messa alla prova, e, dunque prima che quest'ultima abbia inizio, il giudice deve effettuare una prognosi di positiva evoluzione della personalità del minore, spettando al giudice il potere di valutare in concreto, con ampia discrezionalità, le prospettive di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale (Sez. 5, n. 1600 del 07/04/1997, Rv. 208249). Sebbene si tratti di un potere ampiamente discrezionale, tuttavia, il suo esercizio deve essere sorretto da congrua e logica motivazione, che evidenzi l'esistenza di elementi idonei ad un favorevole giudizio prognostico, il quale deve prendere in considerazione il tipo di reato commesso, i motivi a delinquere, le modalità esecutive - ai fini della verifica in ordine alla temporaneità del disagio dell'adolescente - i precedenti penali, l'esame del carattere e della personalità e quanto altro sia utile per una completa valutazione in proposito (Sez. 1, n. 26156 del 24/05/2019, Rv. 276393). Pertanto, il giudizio in ordine all'opportunità di sottoporre il minore a un condiviso percorso di riabilitazione deve essere ancorato all'esistenza di elementi che autorizzino una prognosi di positiva evoluzione della sua personalità.

Ai sensi del D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 27 il legislatore ha espressamente previsto al fine del raggiungimento dell'obiettivo del reinserimento del minore nella vita della collettività, che il Giudice, sulla base del progetto elaborato dai servizi minorili della amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio-assistenziali, rediga un progetto di intervento e ne specifichi le modalità di attuazione che comprendono anche gli specifici impegni che il minorenni assume e ai quali è vincolato dal momento della sospensione del processo. In tale contesto normativo risulta evidente che l'istituto della "messa alla prova" e la relativa sospensione del processo per controllarne l'esito, non può prescindere dal positivo impegno dell'incolpato nel percorso di recupero a fronte della rinuncia dello Stato a proseguire nel processo (Sez. 2, n. 46366 del 08/11/2012, Rv. 255067).

4.1 Nella specie, il Tribunale felsineo ha ritenuto di non procedere all'esame degli imputati, pur presenti in

udienza e che mai in precedenza si erano espressi in merito ai fatti loro contestati, essendosi in fase investigativa avvalsi della facoltà di non rispondere, stimando sufficiente ai fini della verifica postulata dall'art. 28 la mera attestazione dei servizi sociali che gli stessi avevano riconosciuto "la gravità del comportamento agito", formula che non consente di ritenere assolto in termini di adeguatezza l'onere di individuazione ed illustrazione degli elementi alla base del favorevole giudizio prognostico che solo autorizza il ricorso all'istituto. Basti por mente al fatto che, anche a voler ritenere congrua ai fini della verifica dei presupposti d'accesso alla messa alla prova la mera interlocuzione degli imputati con i servizi sociali, non vi è alcun elemento conoscitivo che consenta di apprezzare se l'ascolto indiretto sia stato individuale e quale atteggiamento abbia assunto ciascuno degli imputati rispetto agli addebiti in contestazione e quali considerazioni ciascuno abbia espresso rispetto alla prospettiva di un percorso riabilitativo. Nè è privo di pregnanza il rilievo del ricorrente circa la ben differente valenza che si riconnette a dichiarazioni rese in sede di ascolto informale rispetto all'esame in sede processuale, che consente nel contraddittorio tra le parti la diretta percezione dell'esatto grado di elaborazione critica delle condotte addebitate da parte dell'imputato e la serietà dell'impegno ad intraprendere il percorso risocializzante.

4.2 La giurisprudenza di legittimità riconosce pacificamente che, ai fini dell'ammissione al beneficio della sospensione del processo con messa alla prova, la confessione da parte del minore non integra un presupposto necessario, ma rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 40512 del 09/05/2017, Rv. 270982) ma ha, altresì, chiarito che la non contestazione da parte del minore dei fatti oggetto di imputazione, così come la confessione, non implica automaticamente il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale, se accompagnata da altri elementi di fatto che evidenziano come la rimeditazione e la resipiscenza rispetto ai fatti non si siano verificate (Sez. 3, n. 43810 del 14/02/2017, Rv. 270844). Nella specie, in contrasto con i richiamati principi, il Tribunale non ha dato conto in termini di adeguatezza motivazionale delle ragioni che fondano una prognosi favorevole di reinserimento per ciascuno degli imputati, incorrendo in un ulteriore ed autonomo vizio comportante l'annullamento del provvedimento censurato.

5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale per i Minorenni di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Bologna per l'ulteriore corso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2021